

Esenzione per invalidità civile

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esonero per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.

L'esonero per invalidità è riconosciuta dagli uffici Scelta e Revoca di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità.

Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica di residenza dell'assistito.

L'esonero per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche (per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta da norme regionali, è necessario rivolgersi alla propria ASST (scelta e revoca di riferimento).

Attenzione! Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C", su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 1° febbraio 1991 <http://www.medicoeleggi.com/argomenti/11693.htm>

TIPOLOGIA	CHI CERTIFICA L'INVALIDITA'	CHI RILASCI L'ESENZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Invalidità civile	1. Recarsi dal proprio medico curante. 2. Il medico compilerà il certificato online e lo inoltrerà all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il sistema genererà un codice identificativo per la pratica in corso. 3. Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, dunque, il richiedente ha 90 giorni di tempo per inviare via Internet all'INPS, la domanda di riconoscimento di invalidità civile. Al termine della trasmissione della domanda, la procedura fornirà una ricevuta che può essere stampata, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda 4. Entro circa 30 giorni il paziente verrà convocato dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile dalla propria ASST di residenza 5. Presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il proprio codice fiscale, la tessera sanitaria, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. HANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE TOTALE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE LE SEGUENTI CATEGORIE: • C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991) • C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di	L'ufficio scelta revoca	• Tessera sanitaria • Verbale Commissione

	accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991) • C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991) • C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98) • C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991) • C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla Legge 68/99) Percentuali di invalidità civile inferiori al 100% danno luogo a esenzione parziale. • C07 Prestazioni richieste in sede di verifica invalidità civile ex DM 20.7.1989 N.293 e smi (solo per prestazioni richieste per verifica dell'invalidità civile ex DM 20.7.1989 N.293 e smi)		
--	--	--	--